

Roma
13 novembre 2008
Prot. LG/005737

Agli Associati
Direzione Generale
Funzione Legale
Funzione Organizzazione

Loro sedi

URGENTE

Conti e rapporti dormienti

Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 3, comma 2 bis, DL n. 134/2008 – Assegni circolari prescritti – Trasferimento dei dossier titoli dormienti Adempimenti degli intermediari

Si fa seguito alla lettera circolare del 3 novembre 2008, prot. LG 005608, con la quale è stato tra l'altro segnalato di aver richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze alcuni chiarimenti in merito alle previsioni in tema di assegni circolari prescritti di cui all'art. 3, comma 2 bis DL n. 134/2008, ed al trasferimento degli strumenti finanziari contenuti in dossier titoli dormienti.

Al riguardo il predetto Dicastero, con l'allegata nota del 12 novembre scorso, nel far riserva di fornire una risposta in merito agli adempimenti di cui ai predetti dossier titoli, fa presente, in tema di assegni circolari prescritti, di ritenere corretto:

1. riferire la prescrizione di cui al citato art. 3, comma 2 bis, DL n. 134/2008 al termine triennale ex art. 84, comma 2, legge assegni, fermo restando il diritto del richiedente l'emissione a rivendicarne l'importo presso il Fondo entro il termine di prescrizione ordinario;
2. disporre il versamento al citato Fondo dell'importo degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, indipendentemente dal momento in cui tale termine si è compiuto, con l'unico limite della prescrizione decennale, decorsa la quale le somme sono acquisite al patrimonio della banca;
3. conseguentemente, che le banche sono "tenute a versare al Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi per i quali sia decorso il termine di prescrizione triennale, non soltanto quando questo evento si sia verificato nel 2008, ma

includendo anche i casi di prescrizione verificatisi negli anni precedenti, sempre che non sia maturata la prescrizione decennale a favore della banca emittente”.

Sulla base delle ulteriori indicazioni successivamente fornite via mail dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le banche emittenti gli assegni circolari provvedono in sede di prima applicazione:

- a comunicare al Fondo entro il 15 novembre 2008 (ed a versare allo stesso Fondo entro il 31 marzo 2009), l’importo degli assegni il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre 2007 e che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non si sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente.
- a comunicare e a versare al Fondo entro il 31 marzo 2009 l’importo degli assegni il cui termine di prescrizione triennale si è verificato nel 2008 e che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso.

Si fa riserva di tornare in argomento appena in grado per quanto concerne gli adempimenti relativi ai dossier titoli dormienti.

Distinti saluti.

Giuseppe Zadra
Direttore Generale



Codice Attività: LG5055

ALLEGATO

MOD. LARIO
101 DT 080004

MOD. 0604



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV

UFFICIO I

P. 105448

Roma, 12 Novembre 2008

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

Oggetto: Conti e rapporti dormienti - Legge 266/2005 e DPR 116/2007 - Assegni circolari prescritti - Trasferimento dossier titoli dormienti.

Si fa riferimento ai quesiti trasmessi con lettera del 31 ottobre 2008, pervenuta via e-mail il 3 novembre 2008.

In particolare, codesta Associazione chiede chiarimenti in merito alle seguenti questioni:

- se il comma 345-ter della legge 266/2005, introdotto dall'art. 3 del DL 134 del 2008, si debba interpretare nel senso che oggetto di versamento al fondo depositi dormienti (di seguito "Fondo") siano gli assegni circolari non riscossi nel termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 della legge assegni (RD 21/12/1933 n. 1736). In tal caso, secondo codesta associazione, il versamento dovrebbe riguardare esclusivamente i casi di prescrizione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2008;
- se gli intermediari debbano trasferire al fondo entro il termine di cui all'art. 7 DPR 116/2007 gli strumenti finanziari contenuti nei dossier titoli accertati come dormienti, ovvero se debbano sospendere tale adempimento in attesa delle prossime indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto al primo quesito, si ritiene corretto riferire la prescrizione al termine triennale di cui all'art. 84, comma 2 della legge assegni, fermo restando il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno a rivendicarne l'importo presso il Fondo entro il termine di prescrizione ordinario.


Peraltro, non sembra corretto sostenere che l'importo degli assegni circolari da segnalare sia limitato agli assegni il cui termine di prescrizione sia maturato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Questa limitazione non risulta dalla lettera della norma, né può desumersi in via interpretativa. Al contrario, la disposizione è chiara nel disporre il versamento al fondo dell'importo degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, indipendentemente dal momento in cui tale termine si è

compiuto. L'unico limite è rappresentato dalla prescrizione decennale, decorsa la quale le somme sono acquisite al patrimonio della banca.

In altri termini, le banche saranno tenute a versare al Fondo gli importi degli assegni non riscossi per i quali sia decorso il termine di prescrizione triennale, non soltanto quando questo evento si sia verificato nel 2008, ma includendo anche i casi di prescrizione verificatisi negli anni precedenti, sempre che non sia maturata la prescrizione decennale a favore della banca emittente.

In merito al secondo quesito, ci si riserva di fornire una risposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



AR